

**UNIFIDI Emilia Romagna soc. coop a r.l.**

Via Brugnoli, 6 – 40122 Bologna  
Tel. 051 6496800 – Fax 051 0822010  
www.unifidi.eu – info@unifidi.eu

Iscritta nell'Elenco speciale degli  
Intermediari finanziari vigilati – 19532.1

Reg. Imp. Bologna n. 24534  
R.E.A. n. 237705

Albo Soc. Cooperative n. A101559  
C.F. 92002380373  
P.IVA 02885521209



**FOGLIO INFORMATIVO  
GARANZIA**

**Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti  
(Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e succ. modifiche ed integrazioni, G.U. 10/09/2009, n. 210, S.O.)**

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

**OFFERTA FUORI SEDE  
RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Consegnato fuori sede da:  
Nome e cognome \_\_\_\_\_  
telefono: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_ mail: \_\_\_\_\_  
In qualità di:  
 Agente in attività finanziaria (iscrizione elenco OAM dell'agenzia al n. \_\_\_\_\_);  
 Mediatore creditizio (iscrizione elenco OAM al n. \_\_\_\_\_)  
 Dipendente del Confidi \_\_\_\_\_ aderente all'A.T.I.;  
 Dipendente di associazione di categoria/sua società di servizi, convenzionata con Unifidi E.R. per la raccolta delle richieste di finanziamento: \_\_\_\_\_  
 Altro, specificare: \_\_\_\_\_

**A) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA UNIFIDI EMILIA ROMAGNA**

L'attività di Unifidi Emilia Romagna Confidi (di seguito denominato anche "Unifidi" o "il Confidi") consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, a prima richiesta e/o sussidiarie, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie e, in misura residuale, di soggetti terzi non soci (detti clienti) da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Soci, dagli Enti Promotori e/o Sostenitori e da Terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto (scaricabile dal sito Internet [www.unifidi.eu](http://www.unifidi.eu)).

L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati con Unifidi è disponibile sul sito internet [www.unifidi.eu](http://www.unifidi.eu).

La garanzia può essere erogata da Unifidi Emilia Romagna (individualmente o in rappresentanza di Associazioni Temporanee di Imprese – A.T.I. - costituite tra più Confidi intermediari finanziari, anche in qualità di soggetto gestore di fondi pubblici di cui siano titolari Enti Pubblici locali, territoriali o non territoriali (quali ad esempio: regione, province, comuni, camere di commercio), nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE)

n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime "de minimis" **(per informazioni relative al Fondo regionale per la mitigazione del rischio di credito vedere i successivi punti da G a J)**.

Con il rilascio della garanzia **Unifidi si impegna a pagare** alla banca o all'intermediario finanziario convenzionato, **una parte del debito del Socio/Cliente**, in caso di mancato pagamento da parte del Socio/Cliente stesso.

### **Natura della garanzia**

La **garanzia** viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è **accessoria** rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

### **Definizione di garanzia**

Tecnicamente la garanzia rilasciata da Unifidi è una fideiussione ai sensi dell'art.1936 del codice civile, il quale prevede che la fideiussione è l'atto mediante il quale un soggetto, chiamato **fideiussore** (Unifidi), **si fa garante** del debito di un altro soggetto (il debitore principale, rappresentato dal Socio/Cliente), **obbligandosi personalmente nei confronti del creditore beneficiario** (banca/intermediario finanziario).

### **Garanzia a prima richiesta**

Nello specifico, **Unifidi rilascia una garanzia "a prima richiesta"**, esplicita, incondizionata, e irrevocabile: questo significa che in caso di inadempimento del Socio/Cliente di Unifidi, le banche e gli intermediari finanziari garantiti, possono richiedere il rimborso del finanziamento direttamente al Confidi senza la preventiva escussione del Socio/Cliente inadempiente ed il Confidi pagherà la banca o l'intermediario finanziario, prima che questi tentino direttamente il recupero della somma dal Socio/Cliente o da eventuali garanti del Socio/Cliente.

A seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Unifidi acquisisce il diritto di rivalersi sul Socio/Cliente per le somme pagate.

Pertanto, il Socio/Cliente e gli eventuali garanti del Socio/Cliente dovranno rimborsare ad Unifidi, senza ritardo e a semplice richiesta, la somma che Unifidi ha pagato alla banca o all'intermediario finanziario (surrogazione ex articoli 1203 e 1949 del codice civile).

**Il principale rischio** per il Socio/Cliente è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da Unifidi, dalla restituzione a Unifidi stesso di quanto da questo corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

### **Garanzia sussidiaria**

A titolo informativo si chiarisce che la garanzia "a prima richiesta" si distingue dalla garanzia "sussidiaria" in presenza della quale, le banche e gli intermediari finanziari garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre a questi il beneficio della preventiva escussione del Socio/Cliente inadempiente. In questo caso la banca o l'intermediario finanziatore garantito prima di richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi dovrà tentare direttamente il recupero della somma dal Socio/Cliente o da eventuali garanti del Socio/Cliente.

### **Garanzia variabile**

Mentre per "garanzia variabile" (a prima richiesta o sussidiaria) si intende una garanzia avente una durata non coincidente con la durata del finanziamento garantito e, in particolare, avente una durata inferiore rispetto a quella del finanziamento stesso.

Prima dell'erogazione del finanziamento, il Socio/Cliente viene chiamato dall'Intermediario finanziatore e da Unifidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie personali o reali quali, ad esempio, fideiussione, pegno, ipoteca.

Nel caso in cui il Socio/Cliente (ossia, il debitore principale) e gli eventuali garanti risultino inadempienti, Unifidi/l'Intermediario finanziatore procederà all'escussione del debito nei confronti del Socio/Cliente e degli eventuali suoi garanti.

### **Linee di credito garantibili e ammontare della garanzia**

Sono garantibili tutte le linee di credito, per cassa e per firma, messe a disposizione dall'Intermediario finanziatore. La garanzia a prima richiesta è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un ammontare di norma del 50% e comunque non superiore all'85% delle somme dovute dal Socio/Cliente alla Banca o Intermediario finanziario convenzionato (per capitale, interessi e spese sostenute) in relazione all'importo residuo del finanziamento risultante alla data di escussione della garanzia.

La Lettera di Garanzia (o Atto di Fideiussione) rilasciata da Unifidi, determina per ogni operazione l'esatto limite percentuale della garanzia e l'importo massimo garantito.

### **Controgaranzie**

Le garanzie rilasciate da Unifidi **possono essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 (FCG), dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (F.E.I.) o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici** ed in tal caso, il Socio/Cliente dovrà acconsentire a fornire a Unifidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

Con specifico riferimento al **Fondo Centrale di Garanzia** di cui alla Legge n. 662/1996, le imprese hanno la possibilità di richiedere l'intervento in controgaranzia del citato Fondo, tramite Unifidi che opera con esso. Pertanto, in caso di richiesta da parte dell'impresa, Unifidi valuterà l'ammissibilità della stessa all'intervento in controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato Fondo. Il ricorso, ove possibile, a tale forma di controgaranzia, accresce la possibilità di rilascio della garanzia ad opera di Unifidi.

Come sopra scritto, l'operazione di finanziamento assistita dalla garanzia a prima richiesta può essere inclusa tra le operazioni ammissibili alla **misura di facilitazione della Commissione Europea attuata dal F.E.I. (Fondo Europeo per gli Investimenti) tramite il rilascio di contro-garanzie.**

I criteri di inclusione sono:

- il finanziamento può essere concesso a PMI o ad altre categorie di soggetti (es. professionisti), purchè già costituiti entro la data di concessione del finanziamento;
- il finanziamento deve rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

### **Escussione della garanzia del Confidi da parte dell'Intermediario Finanziario garantito**

L'eventuale **escussione** delle garanzie del Confidi da parte degli Intermediari finanziari garantiti, nel caso di inadempimento dei Soci/Clienti debitori, ed il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti, può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i Soci/Clienti debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso e come più sopra scritto, il Confidi deve essere rimborsato dai Soci/Clienti inadempienti.

Su tali crediti matureranno anche i relativi **interessi di mora** che i Soci/Clienti debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso legale di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei Soci/Clienti debitori (cfr. le specifiche riportate al successivo punto F: Costi post escussione della garanzia).

## **B) SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA**

Possono chiedere la garanzia di Unifidi le imprese economicamente e finanziariamente sane, aventi i requisiti previsti dallo Statuto di Unifidi stessa. In particolare possono chiedere la garanzia a prima richiesta di Unifidi:

- le imprese aventi i requisiti per essere socie di Unifidi;
- i soggetti che, pur non essendo soci di Unifidi, presentano le caratteristiche ed i requisiti di micro, piccola e media impresa, anche in forma di soggetto IVA non iscritto alla Camera di commercio, nei limiti di cui allo Statuto sociale di Unifidi ("professionisti" e "lavoratori atipici");
- le imprese non socie che superano i requisiti di micro, piccola e media impresa, nei limiti stabiliti da Unifidi ("grandi imprese") (Statuto Unifidi).

## C) CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio/Cliente richiedente la garanzia.

Il corrispettivo dovuto per la concessione della garanzia è composto: dalla somma della quota di adesione al Confidi (se dovuta) (C.1), dei diritti di segreteria (C.2), delle commissioni di garanzia e istruttoria (C.3), delle commissioni commerciali (C.4), dei costi per rimborso spese (C.5).

### C.1) QUOTA SOCIALE PER I SOCI

Essere socio di Unifidi comporta il versamento di una **quota sociale**.

La quota sociale non è un costo per l'impresa, che nel proprio bilancio iscriverà questo versamento come un credito: la quota viene infatti interamente restituita all'impresa in caso di recesso o di esclusione dalla compagine sociale del Confidi, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Confidi stesso.

La quota sociale che il Socio versa ad Unifidi è unica e indivisibile, ed è così composta:

Soci	Quota da versare per aderire ad Unifidi E.R.
nuovi soci	250,00 euro di cui: 25,00 euro a titolo di quota base e 225,00 euro a titolo di quota integrativa
clienti già soci di Unifidi	<ul style="list-style-type: none"><li>• se già versati 250 euro o un importo in misura superiore: non è dovuta alcuna integrazione alla quota;</li><li>• se già versato un importo in misura inferiore a 250 euro: è dovuta una integrazione per raggiungere i 250 euro di quota sociale</li></ul>

### C.2) DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria, sono pari allo 0,50% dell'importo finanziato con un minimo di 200,00 euro ed un massimo di 800,00 euro per singolo finanziamento.

### C.3) COMMISSIONI DI GARANZIA E ISTRUTTORIA

Sono dovute per attività di analisi e valutazione del merito creditizio e sono calcolate in base al merito creditizio del richiedente. Il calcolo delle competenze è effettuato percentualmente, sull'importo del finanziamento erogato dalla Banca o da altro Intermediario convenzionato.

Voce di spesa	Importo
Per finanziamenti o affidamenti a breve termine	Massimo 2,80% annuo dell'importo del finanziamento o affidamento accordato dalla banca, con un minimo di 200 euro
Per finanziamenti chirografari e ipotecari a medio o lungo termine o per locazioni finanziarie	Massimo 1,50% annuo dell'importo del finanziamento accordato dalla banca, con un minimo di 200 euro

#### Nota bene:

- 1) per i prodotti con **controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)**, e del **Fondo Centrale di Garanzia (FCG)** sono praticati costi inferiori.
- 2) in caso di **garanzia variabile**, le commissioni di garanzia e istruttoria sopra riportate, sono aumentate dello 0.25% *una tantum* sul finanziamento.
- 3) **Progetto "Rinnova credito"**: per tale iniziativa è previsto il pagamento di un diritto di segreteria di € 100,00; per le commissioni di garanzia e di istruttoria valgono le regole di cui al precedente punto C.3). Non è previsto il pagamento di alcuna integrazione di quota sociale.

#### C.4) COMMISSIONI COMMERCIALI

Sono commissioni corrisposte per servizi di assistenza personalizzata al cliente di cui:

n.	Voce di spesa	Importo
1	Assistenza finanziaria, comprendente la verifica degli indicatori di bilancio e di redditività	da un minimo di € 0,00 ad un massimo di € 50.000,00
2	Assistenza alla richiesta di agevolazioni legate al finanziamento garantito da Unifidi	da un minimo di € 0,00 ad un massimo di € 25.000,00

#### C.5) COSTI PER RIMBORSO SPESE

Nel caso in cui, per l'operazione di garanzia richiesta dal Socio/Cliente, Unifidi sostenga ulteriori spese non ricomprese, per loro natura, nelle voci di costo sopra indicate, il Confidi può chiederne il rimborso al Socio/Cliente.

Attualmente, l'unica ipotesi di rimborso spese che Unifidi potrebbe chiedere al Socio/Cliente, è quella collegata alla richiesta di intervento del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) che, per la concessione della controgaranzia, chiede il pagamento di un corrispettivo, anticipato da Unifidi e da questo poi chiesto a rimborso al Socio/Cliente.

Attualmente il costo massimo per l'ottenimento della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, che Unifidi può eventualmente chiedere a rimborso al Socio/Cliente, è il seguente:

Voce di spesa	Importo
Commissione FCG per la prestazione della controgaranzia	Massimo 2% calcolato sull'importo contro garantito dal FCG .

#### D) COSTI PER VARIAZIONI POST EROGAZIONE DELLA GARANZIA

I costi sotto specificati sono applicati in caso di richiesta da parte del Socio/Cliente, di una delle seguenti variazioni alla garanzia già concessa da Unifidi:

n.	Voce di spesa	Diritti di segreteria	Commissioni di garanzia e di istruttoria
1	Moratoria ex accordo ABI-MEF	€ zero	massime dello 0,1% mensile del debito residuo, per i mesi di aumento della garanzia richiesta
2	Rimodulazione della garanzia Unifidi in essere (es.: allungamento del finanziamento con/senza allungamento della garanzia Unifidi)	€ 150,00	massime dello 0,20% mensile del debito residuo, per i mesi di aumento della garanzia richiesta
3	Trasferimento Garanzia per Accollo	€ 300,00	€ zero
4	Riduzione importo garantito	€ zero	€ zero
5	Modifica alle condizioni iniziali dell'operazione finanziaria garantita da Unifidi (es.: liberatoria di fidejussioni personali inizialmente rilasciate sull'operazione garantita da Unifidi)	€ 150,00	€ zero
6	Ratifica garanzia prestata	€ zero	€ zero

In caso di mancato perfezionamento della variazione post erogazione della garanzia di cui ai precedenti punti (2), (3) e (5), richiesta dal Socio/Cliente, Unifidi tratterrà comunque al Socio/Cliente la somma di **euro 150,00**.

**E) COSTI PER LA GESTIONE DELLA GARANZIA**

Voce di spesa	Importo	Modalità di pagamento
Spese per richiesta copia documentazione di operazioni del socio/cliente	Importo massimo di € 50,00	<i>una tantum</i> al momento della consegna della documentazione

**F) COSTI POST ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

**Nel caso in cui la garanzia si trasformi da credito di firma in credito per cassa il Socio/Cliente deve sostenere i seguenti oneri:**

(cfr. il precedente punto A: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA UNIFIDI EMILIA ROMAGNA, sezione "Escussione della garanzia del Confidi da parte dell'Intermediario Finanziario garantito"):

- 1) **Interessi di mora su crediti per cassa:** sono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziatori da Unifidi, ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal cliente da parte di Unifidi ed in base al tasso di interesse legale di volta in volta in vigore, così come riportato nella seguente formula di calcolo:  $\text{Interessi di mora} = \text{Capitale} \times \text{n. giorni} \times \text{percentuale tasso di interesse legale} / 36.500$ .
- 2) **Spese di recupero dei crediti per cassa:** le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da Unifidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori nel caso di inadempimento dei Soci/Clienti debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi ad Unifidi.

**G) INFORMAZIONI SUL FONDO REGIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E SULL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (A.T.I.) IN CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

A seguito di manifestazione di interesse del 21/07/2014 debitamente pubblicata, la Regione Emilia Romagna con Determina Dirigenziale n. 19174 del 30/12/2014 e con successivo Contratto del 30/12/2014 ha assegnato in gestione una quota del Fondo pubblico di garanzia per la mitigazione del rischio di credito (di seguito Fondo) - istituito in attuazione della Legge Regionale n. 28 del 20/12/2013 e con Deliberazione di Giunta n. 1364 del 23/07/2014 - alla Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con atto definitivo del 05/05/2015 dai Consorzi di garanzia collettiva fidi aventi natura di intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario: Unifidi Emilia Romagna Società Cooperativa (mandataria dell'ATI con potere di rappresentanza), Fidindustria Emilia Romagna Società Cooperativa, Cooperfidi Italia - Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi Società Cooperativa e Cofiter - Confidi Terziario Emilia Romagna Società Cooperativa (mandanti dell'ATI).

La Finalità del Fondo pubblico regionale di garanzia è quella di concorrere, unitamente alle risorse proprie dei Confidi aderenti all'A.T.I. (e di eventuali altri fondi), a promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale, tramite la concessione di agevolazioni in forma di garanzia diretta alle imprese o di garanzia su Portafogli di finanziamenti il cui rischio di credito associato risulti segregato attraverso la costituzione di fondi monetari e/o operazioni di cartolarizzazione (tranché cover) a copertura delle prime perdite (tranche junior) sulle stesse operazioni di Portafoglio erogate alle imprese dell'Emilia Romagna, nell'osservanza della vigente normativa europea in materia di Aiuti di Stato, attualmente in regime De Minimis. I documenti prodotti dall'A.T.I. per il compimento delle operazioni di agevolazione nelle forme sopra descritte, sono validamente sottoscritti da Unifidi Emilia Romagna in rappresentanza dell'A.T.I. stessa.

## H) CARATTERISTICHE E FINALITA' DELLA GARANZIA A VALERE SUL FONDO

La garanzia prestata al Cliente da Unifidi Emilia Romagna, in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) sopra descritta (detta anche Gestore del Fondo), è una garanzia che può valere sul singolo finanziamento o nell'ambito di un portafoglio finanziario, costituito da un insieme di operazioni aventi specifiche caratteristiche, rispondenti al Regolamento approvato dalla regione Emilia Romagna con Determina Dirigenziale n. 19174 del 30/12/2014, modificato con DGR n. 177 del 15/02/2016.

Nello specifico, il Fondo interviene a garantire le imprese beneficiarie con una copertura massima pari all'80% dell'importo dei singoli finanziamenti erogati dalle Banche convenzionate aventi, come scritto, le specifiche caratteristiche elencate negli atti regionali sopra citati.

La garanzia rilasciata da Unifidi Emilia Romagna in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) - anche tramite l'utilizzo della quota del Fondo assegnata in gestione – **può essere assistita**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 (FCG)**, o **dalle controgaranzie di altri fondi pubblici** ed in tal caso, l'impresa beneficiaria dovrà acconsentire a fornire ad Unifidi nella veste di cui sopra, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi sopra citati.

Con specifico riferimento al **Fondo Centrale di Garanzia** di cui alla Legge n. 662/1996, le imprese beneficiarie hanno la possibilità di richiedere l'intervento in controgaranzia del citato Fondo, tramite Unifidi Emilia Romagna che opera con esso. Pertanto, in caso di richiesta da parte dell'impresa, Unifidi valuterà l'ammissibilità della stessa all'intervento in controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato Fondo.

Il finanziamento concesso all'impresa è un prestito a medio/lungo termine riservato alle imprese ubicate/operanti nel territorio della regione Emilia Romagna, di qualsiasi forma giuridica, la cui attività rientri tra i settori ammessi dall'Unione Europea (Regolamento UE n. 1407/2013, regolamento "De Minimis") e valutate dal Gestore del Fondo Regionale di Garanzia e dalla Banca, "economicamente e finanziariamente sane".

Il Fondo è uno strumento agevolativo disciplinato nell'ambito degli aiuti minoritari di stato (regime "De Minimis" di cui al regolamento UE n. 1407/2013), la cui intensità di aiuto è calcolata con il metodo nazionale dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL). Tali aiuti sono cumulabili nell'ambito dello stesso investimento, nei limiti delle misure massime previste dal Fondo e dagli altri regimi di sostegno.

Gli aiuti rientranti nel regime "De Minimis" possono essere usufruiti dall'impresa richiedente il finanziamento, sino ad un massimo di euro 200.000,00 (il massimale si riduce a euro 100.000,00 per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada per conto di terzi). Tale soglia include gli eventuali aiuti di cui l'impresa richiedente e le imprese ad essa collegate, abbiano beneficiato nell'ultimo triennio.

La garanzia fornita attraverso il Fondo è esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta, e come tale potrà essere escussa dalla Banca. Ne consegue che in caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria nella restituzione del finanziamento, la Banca potrà rivalersi immediatamente sul Gestore del Fondo, nella percentuale massima concordata, senza la preventiva escussione dell'impresa beneficiaria.

A seguito della liquidazione alla Banca degli importi dovuti, Unifidi Emilia Romagna acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria (e gli eventuali suoi garanti) per il recupero delle somme pagate.

**Il principale rischio** per l'impresa beneficiaria è pertanto rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da Unifidi quale Gestore del Fondo, dall'obbligo di restituzione al Gestore stesso di quanto da questo corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Prima dell'erogazione del finanziamento, l'impresa beneficiaria è chiamata da Unifidi Emilia Romagna in qualità di mandataria dell'A.T.I. e dalla Banca, ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie personali o reali quali, ad esempio, fideiussione, pegno, ipoteca.

## I) CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA GARANZIA DEL FONDO

Le tipologie di imprese e le operazioni che possono usufruire dell'agevolazione del Fondo sotto forma di garanzia diretta o garanzia su portafogli di finanziamenti il cui rischio di credito associato risulti segregato attraverso la costituzione di fondi monetari, sono quelle indicate nel Regolamento allegato alla predetta Delibera di Giunta n. 177/2016 della Regione Emilia Romagna.

In particolare:

### I.1) SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti ai quali si riferisce la misura agevolativa di garanzia si riferisce alle imprese aventi le seguenti caratteristiche:

- imprese aventi sede legale e/o operativa in Emilia Romagna, operanti nelle sezioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) di seguito riportate:
  - SEZIONE B "Estrazione di minerali da cave e torbiere", tutta la sezione;
  - SEZIONE C "Attività manifatturiere", tutta la sezione;
  - SEZIONE D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta la sezione;
  - SEZIONE E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento";
  - SEZIONE F "Costruzioni";
  - SEZIONE G "commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli";
  - SEZIONE H "Trasporto e magazzinaggio";
  - SEZIONE I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione";
  - SEZIONE J "Servizi di informazione e comunicazione";
  - SEZIONE L "Attività immobiliari"
  - SEZIONE M "Attività professionali, scientifiche e tecniche"
  - SEZIONE N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle persone"
  - SEZIONE P "Istruzione"
  - SEZIONE Q "Sanità e assistenza sociale"
  - SEZIONE R "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento"
  - SEZIONE S "Altre attività di servizi"
- imprese ammesse dal nuovo Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 – De Minimis;
- le imprese dovranno:
  - a) essere iscritte al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
  - b) essere attive all'atto dell'erogazione del finanziamento;
  - c) essere in regola con i pagamenti dovuti all'erario e con i pagamenti di natura contributiva;
  - d) non devono essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
  - e) devono essere valutate economicamente e finanziariamente sane.

### I.2) OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti che hanno le seguenti caratteristiche:

- Natura: chirografari/ipotecari;
- Scopo: investimento; sostegno della liquidità aziendale; rafforzamento dei mezzi propri delle imprese; progetti di ristrutturazione finanziaria;
- Importo del finanziamento: minimo euro 10.000,00 - massimo euro 1.500.000,00
- Durata del finanziamento: minimo 18 mesi - massimo 120 mesi, comprensivo di eventuale preammortamento tecnico.

## J) CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico dell'impresa richiedente la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente foglio informativo.

Il corrispettivo dovuto dal Cliente per la concessione della garanzia è composto da:

- dalla somma della quota di adesione al Confidi (eventuale) (1),
- diritti di segreteria (2),



- commissioni istruttoria (3)
- commissioni di garanzia (4).

Si invita a consultare le “Schede prodotto” pubblicate sul sito [www.emiliaromagnaconfidi.eu](http://www.emiliaromagnaconfidi.eu), relative ai singoli servizi prestati.

#### **J.1) QUOTA DI ADESIONE AD UNO DEI CONFIDI ADERENTE ALL’A.T.I.**

Per ottenere la garanzia descritta nel presente Foglio Informativo il Cliente deve necessariamente essere socio di uno dei Confidi costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) versando la quota sociale di adesione stabilita dallo Statuto sociale del Confidi di cui il Cliente intenda divenire socio.

Nel caso di Unifidi E.R., la quota sociale che il Cliente deve versare è unica e indivisibile, ed è così composta:

<b>Soci</b>	<b>Quota da versare per aderire ad Unifidi E.R.</b>
nuovi soci	250,00 euro di cui: 25,00 euro a titolo di quota base e 225,00 euro a titolo di quota integrativa
clienti già soci di Unifidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• se già versati 250 euro o un importo in misura superiore: non è dovuta alcuna integrazione alla quota;</li> <li>• se già versato un importo in misura inferiore a 250 euro: è dovuta una integrazione per raggiungere i 250 euro di quota sociale</li> </ul>

Le quote sociali non sono un costo per l’impresa, che nel proprio bilancio iscriverà questo versamento come un credito. Questo poiché sono interamente restituibili in caso di recesso dalla compagine sociale del Confidi, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Confidi di riferimento.

#### **J.2) DIRITTI DI SEGRETERIA**

I diritti di segreteria, si calcolano in percentuale sull’importo finanziato, con un minimo di 200,00 euro ed un massimo di 1.000,00 euro per finanziamento.

#### **J.3) COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA**

Le commissioni di istruttoria sono calcolate in misura percentuale sull’importo del finanziamento erogato, moltiplicato per il numero delle annualità di durata del finanziamento stesso, in base alla fascia di rischio assegnata al Cliente, fino ad un massimo del 2% su base annua, con un importo minimo di 135 euro.

#### **J.4) COMMISSIONI DI GARANZIA**

Per la parte di garanzia coperta dal Fondo pubblico regionale di mitigazione del rischio di credito, non è prevista per il Cliente alcuna commissione di garanzia.

Per la parte di garanzia coperta dalle risorse proprie dei Confidi aderenti all’A.T.I., è dovuta dal Cliente una commissione di garanzia, calcolata in misura percentuale sull’importo del finanziamento erogato, moltiplicato per il numero delle annualità di durata del finanziamento stesso, in base alla fascia di rischio assegnata al Cliente, fino ad un massimo dello 0,4% su base annua, con un importo minimo di 65 euro.

Resta valido quanto sopra scritto per: le commissioni commerciali (punto C.4); i costi per rimborso spese (punto C.5); i costi per variazione post erogazione della garanzia (punto D); i costi per la gestione della garanzia (punto E) ed i costi post escussione della garanzia (punto F).

#### **K) TEGM**

Per adempiere agli obblighi in materia di Trasparenza, Unifidi è tenuto a comunicare agli Istituti Finanziatori gli oneri di sua competenza, rientranti nel calcolo del TAEG dell’operazione di finanziamento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996) può essere consultato sul sito di Unifidi [www.unifidi.eu](http://www.unifidi.eu).

Per verificare se un tasso di interesse sia usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della categoria della propria operazione di finanziamento ed accertare che quanto richiesto dalla banca/istituto finanziario, comprensivo degli oneri di Confidi, non sia superiore.

## L) CONDIZIONI CONTRATTUALI

### **Tempi e modalità di pagamento del corrispettivo di garanzia**

Il corrispettivo è pagato mediante bonifico dal Socio/Cliente, in unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore e, di norma, per suo tramite.

Il corrispettivo è altresì pagato in unica soluzione in caso di garanzie rilasciate da Unifidi su operazioni di locazione finanziaria (leasing).

La banca è delegata dal Socio/Cliente a trattenere il corrispettivo ed a versarlo nel conto corrente indicato da Unifidi.

Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, il predetto corrispettivo non viene restituito al Socio/Cliente.

Il corrispettivo è infine pagato, in unica soluzione, al momento di un riesame che comporti una integrazione dell'istruttoria o un incremento del rischio o una variazione, con riferimento a finanziamenti già erogati dall'Ente finanziatore.

**Recesso:** Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria di Unifidi rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Unifidi rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di Unifidi.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** l'intervento di Unifidi in garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dal Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Unifidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei Soci/Clienti debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i Soci/Clienti debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia:** il credito per cassa di Unifidi verso i Soci/Clienti debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti Soci/Clienti si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai Soci/Clienti debitori unitamente ai relativi interessi di mora

**Reclami e Procedure di Risoluzione stragiudiziale delle controversie:** nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio/Cliente e Unifidi relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto di garanzia, il Socio/Cliente può presentare un reclamo a Unifidi, da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata da inviare ad Unifidi Emilia Romagna Soc. coop. a r.l. - Ufficio reclami c/o Area Legale, Via Brugnoli n. 6, 40122 Bologna o per via telematica all'indirizzo [reclami@unifidi.eu](mailto:reclami@unifidi.eu), Tel. 051-6496820, Fax. 051-0822010.

L'ufficio risponderà entro gg. 30 dal ricevimento della lettera di reclamo.

Se il Socio/Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere presso le Filiali di Unifidi. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Socio/Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Unifidi mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali, sul proprio sito internet e nelle sedi delle agenzie ad essa collegate, le guide relative all'accesso ABF.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Socio/Cliente deve esperire il procedimento di mediazione previsto dal Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario -Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## M) LEGENDA

- **Accollo:** Contratto tra un Debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso un Creditore. L'accollo è disciplinato dall'articolo 1273 del Codice Civile.
- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
- **Ammortamento:** è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto;
- **A.T.I.:** Associazione Temporanea di Imprese costituita tra i Confidi: Unifidi Emilia Romagna (Ente Gestore), Fidindustria Emilia Romagna, Cooperfidi Italia e Cofiter - Confidi Terziario Emilia Romagna, per la gestione della quota parte di Fondo pubblico regionale assegnato all'ATI stessa.
- **Banca o intermediario finanziatore:** la Banca che ha sottoscritto l'accordo convenzionale con Unifidi Emilia Romagna in qualità di mandataria dell'A.T.I..
- **Cliente:** è l'impresa che chiede la garanzia ad Unifidi Emilia Romagna in qualità di mandataria dell'A.T.I..
- **Debitore principale:** è il soggetto di cui Unifidi Emilia Romagna garantisce l'adempimento a titolo di Socio/Cliente.
- **Escussione della garanzia:** termine con il quale si indica la richiesta di pagamento rivolta dalla banca/dall'intermediario finanziario al confidi, a seguito dell'inadempimento del cliente nella restituzione del finanziamento ottenuto.
- **Fondo Centrale di Garanzia (FCG):** indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche/Società di leasing.
- **Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI):** indica il Fondo, costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.
- **Foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura Civile.
- **Garante:** è Unifidi Emilia Romagna che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del socio/cliente.
- **Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Socio/Cliente.
- **Impresa beneficiaria:** è il soggetto di cui Unifidi Emilia Romagna in qualità di mandataria dell'A.T.I. e Gestore del Fondo, garantisce l'adempimento di restituzione del finanziamento erogato al soggetto dalla Banca.
- **Offerta fuori sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.
- **Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Piano di ammortamento:** è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate;
- **PMI (micro, piccola e media impresa)** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10

milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

- **Rata:** pagamento che l'Impresa Finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.);
- **Tasso effettivo Globale Medio (TEGM):** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentandolo di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali; in ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
- **Tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **Testo Unico Bancario:** approvato con Decreto Legislativo n. 385/1993 e successive modifiche;
- **Una tantum:** una volta soltanto.